



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA CONFORME

Nr. **71**

Del **20-12-2023**

Allegati n. ___

O G G E T T O

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:45**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|
| Pizzoli Roberto | P | BERGANTIN ALBERTO | P |
| CREPALDI RAFFAELE | P | FECCHIO SERENA | P |
| MARCHESINI DIEGO | P | NICOLASI COSETTA | P |
| BERTAGGIA TANIA | A | BELLAN CLAUDIO | P |
| GIBIN ELIA | P | SIVIERO SILVIA | P |
| MOTTA ANGELA | A | NEGRI SERENA | P |
| BOSCOLO SILVIA | P | | |

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor BERGANTIN ALBERTO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO GENERALE Dottor Scarpignato Lucia.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

GIBIN ELIA
FECCHIO SERENA
NEGRI SERENA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio - Passiamo al punto n. 3 “Imposta municipale propria (IMU)”. Passo sempre la parola al Sindaco Roberto Pizzoli.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Come dicevo prima, l’IMU rimane invariata. Potevamo anche fare a meno di portare la delibera. Ormai è da cinque anni che le aliquote non vengono toccate. Come avete visto nello schema non c’è nulla di nuovo. Le aliquote evito di leggerle perché comunque rimangono, ripeto, invariate. Verrà fatta la comunicazione anche sul sito e naturalmente a chi di dovere. L’ufficio è sempre disponibile per qualsiasi chiarimento, ma ho visto che bene o male ormai l’assessamento, anche per quanto riguarda l’entrata dell’IMU, parlo naturalmente quella dei cittadini, non parlo di quella dell’Enel, che è una cosa completamente diversa, è ormai accertata, almeno negli ultimi cinque anni di Amministrazione dove ho fatto il Sindaco non ci sono cose particolari; c’era una possibilità per alzare alcuni canoni perché le legge dava anche la forbice per creare anche qualche momento, ma visto anche la situazione del momento e il periodo anche storico che viviamo, abbiamo ritenuto di rimanere invariato, tenendo conto che di mantenimento di un bilancio comunale è dato dall’IMU naturalmente, e di quella piccola parte di entrata dell’IRPEF e quella parte dei trasferimenti statali, che dopo ritornerò, che sono calati in modo esponenziale.

BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Se qualcuno vuole intervenire? Prego Capogruppo Cosetta Nicolasi.

NICOLASI COSETTA – Capogruppo Minoranza - Grazie Presidente. Su questo punto, come ha precisato il Sindaco, sono invariate ormai appunto da cinque anni le aliquote IMU, avevamo comunque anche in più occasioni, anche negli anni precedenti magari detto o comunque specificato che eventualmente ci poteva essere un’attenzione magari su un qualche tipo di esenzione possibilmente. magari per quanto riguarda terreni agricoli o quant’altro, però fondamentalmente sostanzialmente, visto che comunque, come ha precisato anche lei, non c’è stato un aumento anche magari quando potendo farlo anche in questo periodo, comunque noi non votiamo contrari e quindi ci asteniamo. Grazie.

BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio - Grazie Capogruppo. C’è qualche altro intervento? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 7 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Passiamo all’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 7 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell’art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. del 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. del 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

□ ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

□ il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

□ ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

□ ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamato l'art. 6-ter del DL n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla L. n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie*

attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre, in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 12.04.2023;

Ritenuto opportuno, considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il D.U.P., allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come segue:

| ALIQUOTA | TIPOLOGIA DI IMMOBILE |
|----------|--|
| 0,40% | Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). |
| 0,10% | Fabbricati rurali strumentali |
| 0,92% | Terreni agricoli |
| 1,06 % | Fabbricati gruppo "D" ad eccezione della categoria "D/10" |
| 1,06 % | Aree fabbricabili |
| 1,06 % | Altri immobili |
| 0,76% | Unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a genitori e figli che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze. Per beneficiare dell'aliquota ridotta i soggetti passivi interessati devono presentare apposita dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali degli immobili soggetti a beneficio. |
| 0,92% | fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5 |

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo

fiscale”, inserimento rinviato al 2025 dal citato art. 6-ter del DL n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla L. n. 170/2023;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26/08/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti favorevoli nr. 7, contrari nessuno e astenuti nr. 4 (Nicolasi, Bellan, Siviero, Negri), espressi per alzata di mano dai nr. 11 consiglieri presenti:

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare per l'anno 2024 le aliquote vigenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito riportate

| ALIQUOTA | TIPOLOGIA DI IMMOBILE |
|----------|---|
| 0,40% | Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). |
| 0,10% | Fabbricati rurali strumentali |
| 0,92% | Terreni agricoli |
| 1,06 % | Fabbricati gruppo "D" ad eccezione della categoria "D/10" |
| 1,06 % | Aree fabbricabili |
| 1,06 % | Altri immobili |
| 0,76% | Unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a genitori e figli che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze. Per beneficiare dell'aliquota ridotta i soggetti passivi interessati devono presentare apposita dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti e gli identificativi |

| | |
|-------|--|
| | catastali degli immobili soggetti a beneficio. |
| 0,92% | fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5 |

2. di dare atto che le aliquote approvate per l'anno 2024, come riportate al punto sopra, sono rimaste invariate rispetto a quelle vigenti nell'anno 2023, e che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006, entrano in vigore il 1° gennaio 2024;

3. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

6. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 160/2019.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 7, CONTRARI NESSUNO
E ASTENUTI NR. 4 (Nicolasi, Bellan, Siviero, Negri)**

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a del d.lgs. n. 267/2000

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

F.to (BERGANTIN ALBERTO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dottor Scarpignato Lucia)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to MARANGON MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to Salvi Andrea

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

Nr. **71**

Del **20-12-2023**

Allegati n. ___

OGGETTO

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE
VIGENTI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 17

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 11-01-2024 al 26-01-2024 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-01-2024 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO